



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.2.2025
COM(2025) 56 final

2025/0030 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 11046/21 INIT; ST 11046/21 ADD 1),
dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano
per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda**

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 11046/21 INIT; ST 11046/21 ADD 1),
dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano
per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte dell'Irlanda il 28 maggio 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il Consiglio ha approvato tale valutazione mediante la decisione di esecuzione dell'8 settembre 2021². Tale decisione di esecuzione del Consiglio è stata modificata il 14 luglio 2023³, l'8 dicembre 2023⁴ e il 21 giugno 2024⁵.
- (2) Il 31 gennaio 2025 l'Irlanda ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata chiedendo di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. Su questi presupposti l'Irlanda ha presentato un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dall'Irlanda a causa di circostanze oggettive riguardano sette misure.
- (4) L'Irlanda ha spiegato che sette misure sono state modificate per attuare alternative migliori che permettano di ridurre gli oneri amministrativi, pur conseguendo le finalità delle misure in questione. Sono interessati: il traguardo 4 della misura 1.2 (Accelerare

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

² ST 11046/21 INIT; ST 11046/21 ADD 1.

³ ST 11336/23 INIT.

⁴ ST 15965/23 INIT; ST 15965/23 ADD 1.

⁵ ST 10262/24 INIT; ST 10262/24 ADD 1.

la decarbonizzazione del settore delle imprese) e i traguardi 15, 18 e 21 della misura 1.4 (Favorire l'elettrificazione futura attraverso investimenti mirati nella ferroviaria suburbana di Cork) nell'ambito della componente 1 (Progredire nella transizione verde); l'obiettivo 75 della misura 2.7 (Affrontare il divario digitale e migliorare le competenze digitali) nell'ambito della componente 2 (Accelerare e ampliare le riforme e la trasformazione digitali); il traguardo 90 della misura 3.4 (Ridurre gli ostacoli normativi all'imprenditorialità), il traguardo 100 della misura 3.7 (Pensioni) e il traguardo 106 della misura 3.9 (Salute) nell'ambito della componente 3 (Ripresa sociale ed economica e creazione di posti di lavoro). Su questi presupposti l'Irlanda ha chiesto di modificare i suddetti traguardi e obiettivi. L'Irlanda ha altresì chiesto di modificare: la descrizione della misura 1.2 (Accelerare la decarbonizzazione del settore delle imprese) nell'ambito della componente 1 (Progredire nella transizione verde), la descrizione della misura 2.7 (Affrontare il divario digitale e migliorare le competenze digitali) nell'ambito della componente 2 (Accelerare e ampliare le riforme e la trasformazione digitali) e la descrizione della misura 3.8 (Aumentare l'offerta di alloggi sociali e a prezzi accessibili) nell'ambito della componente 3 (Ripresa sociale ed economica e creazione di posti di lavoro). La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (5) La Commissione ritiene che i motivi addotti dall'Irlanda giustifichino le modifiche a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241; la decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Correzione di errori materiali

- (6) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio sono stati rilevati due errori materiali che incidono su un traguardo e una misura nell'ambito di una componente. La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata per correggere tali errori materiali che alterano il contenuto del PRR presentato alla Commissione il 28 maggio 2021, come convenuto tra la Commissione e l'Irlanda. Gli errori materiali riguardano il traguardo 17 e la descrizione della misura 1.4 (Favorire l'elettrificazione futura attraverso investimenti mirati nella ferrovia suburbana di Cork) nell'ambito della componente 1 (Progredire nella transizione verde). Tali correzioni non influiscono sull'attuazione delle misure in questione.

Valutazione della Commissione

- (7) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.
- (8) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dall'Irlanda non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PRR dell'Irlanda per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d bis), d ter), e), f), g), h), i), j) e k).

Valutazione positiva

- (9) A seguito della valutazione positiva, espressa dalla Commissione, del PRR modificato, che ha rilevato che sono soddisfatti i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V dello stesso regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori nonché

l'importo messo a disposizione dall'Unione sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (10) I costi totali stimati del PRR modificato dell'Irlanda ammontano a 1 163 158 300 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per l'Irlanda, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato dell'Irlanda dovrebbe essere pari a 1 153 797 007 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione dell'Irlanda rimane pertanto invariato.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (ST 11046/21 INIT) del Consiglio, dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PRR dell'Irlanda. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato di detta decisione di esecuzione del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione del Consiglio, dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato dell'Irlanda sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti."

Articolo 2

Destinatario

La Repubblica d'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente